

LA RICHIESTA DI CONFINDUSTRIA- 12 GIUGNO 2018 ORE 06:00

e-fattura e acquisto carburanti: disapplicazione delle sanzioni da valutare

Antonella Della Rovere - Francesca Pecorari - Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

Nel ripercorrere la normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2018, Confindustria esamina la procedura di trasmissione, emissione e ricezione della fattura elettronica e fornisce chiarimenti sull'obbligo di fatturazione elettronica che, per le cessioni di carburanti, entra in vigore dal 1° luglio 2018. In particolare, Confindustria esorta l'Amministrazione finanziaria a tenere conto dell'incertezza operativa in cui le imprese si troveranno ad operare a partire dal 1° luglio, escludendo l'applicazione di sanzioni per condotte non conformi a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate, almeno fino a quando la fatturazione elettronica entrerà a pieno regime per tutti i soggetti privati.

Con la pubblicazione del documento "Fatturazione elettronica tra privati", **Confindustria** ha fornito le indicazioni operative per l'adempimento dell'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

Il documento esamina le prime modalità operative relative all'adempimento dell'obbligo di fatturazione elettronica (e-fattura) delineate dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento n. 89757, attuativo delle disposizioni che hanno introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica, e nella circolare interpretativa n. 8/E, entrambi pubblicati il 30 aprile 2018.

Leggi anche

- [Fattura elettronica obbligatoria: come emetterla, gestirla e conservarla](#)

- [Fatturazione elettronica: chiarimenti sulle cessioni di carburanti](#)

Nell'analizzare la disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2018, Confindustria descrive il **contenuto** della fattura elettronica e le **regole tecniche** per l'emissione, la trasmissione e la ricezione di una fattura elettronica prendendo atto di come il provvedimento abbia accolto le osservazioni e i suggerimenti avanzati da Confindustria in tale materia.

Consulta il [Dossier Fattura elettronica](#)

E-fattura: contenuto

La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite dall'art. 21 del decreto IVA o, nel caso di fattura semplificata, quelle previste dall'art. 21-*bis*.

Il provvedimento delle Entrate prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica vada assolto mediante l'invio di un file avente formato xml, da trasmettersi con il Sistema di Interscambio (Sdi) in modo analogo a quanto disposto per l'emissione della fattura elettronica nei confronti della PA.

E-fattura: trasmissione

La trasmissione della fattura elettronica al Sdi può essere effettuata secondo le modalità di seguito elencate:

osta elettronica certificata (PEC);

- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (utilizzo di procedura web reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate o app);
- sistema di cooperazione applicativa che si basa su rete Internet, definito come "web service";
- sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP.

Confindustria evidenzia come le ultime due modalità di trasmissione sopra elencate costituiscano **procedure più complesse** che richiedono dunque la disponibilità di **sistemi informatici avanzati** da parte dei soggetti interessati.

Ciò è dovuto al fatto che tali procedure, come precisato nel provvedimento, necessitano di un "preventivo processo di "accreditamento" al SdI, al fine di consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI".

Una volta terminata la procedura "il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre" (cd. "codice destinatario").

Al pari di quanto previsto per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, oltre che da parte del cedente/prestatore, la **trasmissione** della fattura elettronica al SdI può avvenire **anche attraverso un intermediario**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 del decreto IVA secondo cui per ogni operazione imponibile "il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura [...] o assicura che la stessa sia emessa [...] da un terzo".

Così come per la trasmissione, la fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un soggetto intermediario.

In entrambi i casi, l'intermediario potrà inviare/ricevere la fattura previo accreditamento o registrazione al SdI.

A seguito all'invio della fattura elettronica, il trasmittente riceve un "**avviso di ricezione**" da parte del sistema informatico e da questo momento il SdI procederà ad effettuare i **controlli formali** che possono dar luogo a **tre diversi esiti**:

1) rilascio della notifica di **scarto** della fattura elettronica entro un termine massimo non superiore a **cinque giorni** da parte del SdI. La fattura elettronica scartata a seguito del riscontro di **anomalie** da parte del SdI si considera non emessa e, pertanto, l'emittente sarà tenuto a correggere l'anomalia e ad inviare la fattura corretta entro 5 giorni lavorativi (termine che decorre dal momento in cui si riceve la notifica di scarto). Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, nella nuova fattura elettronica, inviata a seguito dello scarto, risulta più corretto indicare la **data della precedente e-fattura scartata**. Lo scarto della fattura elettronica si ha:

- in presenza di **errori formali**, come, ad esempio, nel caso in cui si utilizzi un formato diverso da quello xml che rappresenta l'unico formato utilizzabile per emettere fattura elettronica tramite il SdI;
- qualora manchi un dato obbligatorio richiesto dalla normativa IVA;
- nel caso in cui sia indicata una data posteriore a quella dell'invio o vi sia una contraddittorietà tra i dati indicati.

2) rilascio di una **ricevuta di consegna** con indicazione della data del recapito al destinatario. Se a seguito dei controlli non vengano riscontrate anomalie, il SdI consegna immediatamente la fattura elettronica al destinatario, inviando all'emittente una ricevuta di consegna;

3) rilascio di una **ricevuta di mancato recapito**. La ricevuta di mancato recapito viene inviata all'emittente nel caso in cui, per motivi tecnici, non sia possibile effettuare il recapito della fattura elettronica rispetto alla quale il SdI non ha rilevato anomalie. In tale ipotesi, il SdI procederà ad effettuare ulteriori tentativi di recapito ogni 12 ore per i 3 giorni successivi.

Attraverso la ricevuta di mancato recapito l'emittente viene informato che il documento è messo a disposizione nell'area web privata del destinatario.

La **ricevuta di consegna** e la **ricevuta di mancato recapito** costituiscono per il trasmittente **prova dell'emissione** della fattura elettronica e i termini per l'invio delle due comunicazioni da parte del SdI sono i medesimi previsti per la trasmissione della notifica di scarto (termine massimo non superiore a cinque giorni).

La fattura elettronica si considera **emessa alla data riportata** nella fattura (il par. 4.1 del provvedimento specifica che la data indicata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica costituisce una delle informazioni obbligatorie sulla base di quanto previsto dagli articoli 21 e 21-*bis* del D.P.R. n. 633/1972).

E-fattura: ricezione

Il recapito della fattura elettronica può avvenire secondo tre diverse modalità indicate al par. 3.1 del provvedimento:

- sistema di posta elettronica certificata, **PEC**;
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, mediante il modello **web service**;
- sistema di trasmissione basato su **protocollo FTP**.

L'utilizzo delle tre procedure di ricezione sopra elencate è **cumulativo** con la conseguenza che la scelta di una procedura non impedisce che in seguito possa essere utilizzata una procedura diversa.

Per la ricezione della fattura elettronica, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del ricevente il **servizio di registrazione dell'indirizzo telematico** (non obbligatoria) il quale permette di collegare la PEC o il Codice destinatario alla propria partita IVA.

Si tratta di un servizio che può essere utilizzato anche quando la fattura elettronica viene recapitata, per conto del cessionario/committente, ad un soggetto intermediario.

Il documento di Confindustria precisa come il momento in cui la fattura elettronica si considera ricevuta si differenzia a seconda del canale telematico prescelto per la sua ricezione (PEC; servizio di cooperazione applicativa, tramite il modello web service; servizio di trasmissione basato su protocollo FTP).

Operazioni con l'estero

Per quanto riguarda le operazioni con l'estero il documento di Confindustria ricorda come la legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 909) abbia disposto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti **residenti**, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate da e verso operatori esteri, l'art. 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018 ha disposto l'obbligo di comunicarne i relativi dati "entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

Come precisato nel par. 9.1 del provvedimento per le operazioni con l'estero, gli operatori IVA residenti sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento che comprova l'operazione;

- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta o la tipologia di operazione.

Il paragrafo 9.2 del provvedimento delle Entrate precisa che la **comunicazione** di cui al paragrafo precedente è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Cessioni di carburante

Nella parte finale del documento, Confindustria riporta i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 30 aprile 2018, n. 8/E relativi alle **cessioni di carburanti**, per le quali la legge di Bilancio 2018 ha anticipato l'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018.

Dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere la fattura in formato elettronico sarà estesa alla generalità delle operazioni soggette ad IVA.

Confindustria ha accolto con favore i chiarimenti resi nella circolare dall'Agenzia delle Entrate in relazione al nuovo obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° luglio 2018 con particolare riguardo all'ambito oggettivo e alle modalità di applicazione.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria viene esortata a tenere conto dell'incertezza operativa in cui le imprese si troveranno ad operare a partire dal 1° luglio 2018 escludendo l'applicazione di sanzioni per condotte non conformi a quanto indicato nei citati documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate.